SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenchi, aggiornati al 30 dicembre 1990, delle ditte produttrici di mangimi contenenti integratori e integratori medicati per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ed elenco delle ditte che producono gli stessi mangimi per esclusivo consumo aziendale.

91A1444

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1991, n. 102.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonché per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti, emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire».

6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purché i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1991, N. 27.

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico.»;

il comma 2 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote."»;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di

credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.»;

al comma 2, le parole: «degli intermediari» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei soggetti»; *e le parole:* «rilasciata all'intermediario» *sono sostituite dalle seguenti:* «rilasciata ai predetti soggetti»;

al comma 3, all'alinea, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

al comma 3, lettera a), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento.»;

al comma 3, lettera b), *le parole:* «dell'8,2 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 3 per cento»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.»;

al comma 4, le parole: «Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta» *sono sostituite dalle seguenti:* «I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente»; *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

"*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

6-*bis*. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere *a)*, *b)* e *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)* e *b)*"».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Adempimenti degli intermediari*). — 1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonché i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «nei confronti degli intermediari» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1.»; *le parole:* «a carico degli intermediari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1.»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di data certa. Tuttavia,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio,»; *le parole:* «nel periodo agosto-dicembre 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel corso dell'anno 1990»; *le parole da:* «per quelli non quotati» *fino a:* «peritale;» *sono sostituite dalle seguenti:* «per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale»; *e le parole:* «la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3» *sono soppresse;*

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5418):

Presentato del Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 28 gennaio 1991.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 28 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità; il 20 febbraio 1991.

Esaminato dalla VI commissione il 7, 12, 13, 19 febbraio 1991.

Esaminato in aula il 20 febbraio 1991 e approvato il 22 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2678):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 25 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 febbraio 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 febbraio 1991; 5, 6, 7 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 12 marzo 1991 (atto n. 2678/*A* - relatore sen. FAVILLA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 13 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5418-*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 14 marzo 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 19 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 1991.

91G0136

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 marzo 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Siracusa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Catania n. 321/12.7 del 1° febbraio 1991 e del presidente del tribunale di Siracusa n. 156/12.7 del 21 gennaio 1991, dalle quali risulta che gli uffici giudiziari del circondario di detto tribunale indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'inagibilità dei locali per gravi danni provocati dal sisma del 13 dicembre 1990;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del circondario del tribunale di Siracusa nei giorni a fianco di ciascuno in essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi scadenti nei giorni sotto specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) tribunale di Siracusa: cancelleria civile, cancelleria penale e cancelleria Corte di assise (uffici ubicati nel Palazzo di Giustizia prospiciente su piazza della Repubblica): dal 13 dicembre 1990 al 16 dicembre 1990;

2) tribunale di Siracusa: cancelleria fallimentare, cancelleria commerciale, cancelleria delle esecuzioni immobiliari (uffici ubicati in via Sele): dal 13 dicembre 1990 al 17 gennaio 1991;

3) ufficio unico notifiche presso il tribunale di Siracusa (ufficio ubicato in via Sele): dal 13 dicembre 1990 al 17 dicembre 1990;

4) pretura circondariale di Siracusa (ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia prospiciente su piazza della Repubblica): dal 13 dicembre 1990 al 16 dicembre 1990;

5) sezione distaccata di Augusta della pretura circondariale di Siracusa: dal 13 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;

6) sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa: dal 13 dicembre 1990 al 17 dicembre 1990;

7) sezione distaccata di Noto della pretura circondariale di Siracusa: dal 13 dicembre 1990 al 7 gennaio 1991;

8) sezione distaccata di Pachino della pretura circondariale di Siracusa: dal 13 dicembre 1990 all'8 gennaio 1991;

9) ufficio di conciliazione di Siracusa: dal 13 dicembre 1990 al 4 gennaio 1991.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: MARTELLI

91A1498

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 marzo 1991.

Proroga del decreto ministeriale 1° marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia e Austria.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 relativo ai criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali;

Vista la legge n. 870 del 1° dicembre 1986 che indica le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile, tabella n. 3;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante disposizioni sulle modalità di presentazione delle istanze per l'ottenimento di autorizzazioni internazionali Italia-Austria;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1991, relativo ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia ed Austria;

Considerato che ancora non è stato stipulato l'accordo bilaterale Italia-Austria sull'autotrasporto internazionale di merci;

Ritenuto che la procedura meccanizzata per il rilascio delle autorizzazioni Italia-Austria non può essere avviata essendo ancora in atto il regime transitorio di scambio di autorizzazioni mensili;

Ritenuto quindi necessario prorogare i termini fissati nel decreto ministeriale 1° marzo 1991;

Decreta:

Articolo unico

I termini fissati negli articoli 1, 2, 3 del decreto ministeriale 1° marzo 1991 decorrono a partire dal quindicesimo giorno successivo alla firma dell'accordo bilaterale Italia-Austria sull'autotrasporto internazionale di merce, della cui avvenuta sottoscrizione sarà data idonea informazione.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 3 febbraio 1988, recante: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988.

— Il D.M. 13 settembre 1990, recante: «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1990.

— Il D.M. 1° marzo 1991, recante: «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra Italia e Austria», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 9 marzo 1991.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 1° marzo 1991 è il seguente:

«Art. 1. — A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto le autorizzazioni internazionali Italia-Austria saranno rilasciate ai valichi di frontiera del Brennero, Tarvisio, Prato Drava e Passo Resia, solo dietro presentazione dei tagliandi di prenotazione rilasciati dalla Direzione generale M.C.T.C. alle imprese che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1990».

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 1° marzo 1991 è il seguente:

«Art. 2. — A partire dalla stessa data le autorizzazioni internazionali di transito Italia-Austria per il solo rientro in Italia con percorrenza Nord-Sud, a seguito dell'uscita dallo Stato da confini diversi da quelli italo-austriaci, verranno rilasciate direttamente dalla Direzione generale M.C.T.C.

— Divisione 33, alle imprese che hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1990».

— Il testo dell'art. 3 del D.M. 1° marzo 1991 è il seguente:

«Art. 3. — Le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non hanno ancora presentato istanza per l'ottenimento di autorizzazioni internazionali Italia-Austria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 13 settembre 1990, ovvero che, pur avendole presentate, sia per l'anno 1990 che per l'anno 1991, intendano integrarle, potranno presentare tali istanze entro il termine ultimo di quindici giorni dalla predetta data di pubblicazione».

91A1520

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Concessione di finanziamento riguardante i progetti per il risanamento del bacino del fiume Po.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) e *g*) del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Considerato che tale delibera individua, altresì, i soggetti abilitati a proporre le istanze di finanziamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dalla citata delibera CIPE, e in particolare l'allegato elenco dei progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici proposti per il finanziamento e relativi alla Sez. II, n. 1, lett. D1, di cui alla stessa delibera;

Ritenuto che tali proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa commissione formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Ritenuta altresì l'esigenza di procedere — in conformità di quanto previsto al punto 12.2, comma 3, della più volte citata delibera CIPE — alla scelta del contraente tramite la valutazione delle offerte da parte della commissione tecnico-scientifica;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'elenco allegato per l'importo complessivo di lire 10.000 milioni.

Art. 2.

Con appositi atti convenzionali, da stipularsi, secondo le norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, con i soggetti titolari degli interventi ammessi a finanziamento e di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità tecniche e le prescrizioni relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e vigilanza sulla esatta programmazione esecuzione e realizzazione delle stesse attività nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assunto l'impegno a carico del cap. 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989/residui 1988 dell'importo complessivo di lire 10.000 milioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 105

PIANO ANNUALE '88 PROGETTI FINANZIATI

Sez. 2) Risanamento, bacini idrografici - 1) Bacino Po - D1) Acquisizione e valorizzazione aree di pregio naturalistico - Aree demaniali

Cod. Prog.	Titolo del progetto	Proponente/i	Finanz. (*) concesso	Prescrizioni
1.0	Ricostruzione di ambienti naturali: difesa, sistemazione e valorizzazione ambientale di aree degradate comprese nelle riserve naturali dello Stato alto Adriatico	Ministero dell'agricoltura e delle foreste Gest- ex A.S.F.D. Roma	2120.00	Con esclusione degli interventi di cui ai settori 5, 13 e 15
7.0	Intervento «campione» per la valorizzazione delle risorse di pregio ambientale e naturalistico del Po - Isola Boschina e sponde limitrofe	ANARF	2000.00	Con la riduzione delle spese per progettazione, opere e riscatti e indennizzi
8.0	Recupero e riqualificazione ambientale di aree demaniali del parco naturale del Serio (reg. Lombardia prov. di Bergamo e Cremona)	SAF S.p.a. (Gruppo ente nazionale cellulosa e carta)	2800.00	
11.0	Piano naturalistico per interventi di valorizzazione e tutela del Bonello «Bacucco» nel delta del Po	Consorzio di imprese formato da: Imp. Rizzi S.p.a; Delta Consult S.p.a.; Montedison Servizi agricoltura S.p.a.	3080.00	
		Totale generale	10000.00	

(*) Importi espressi in milioni di lire

91A1521

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di febbraio 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di febbraio 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.111,008
Marco tedesco	»	750,638
Franco francese	»	220,527
Fiorino olandese	»	666,097
Franco belga	»	36,465
Lira sterlina	»	2.183,342
Lira irlandese	»	1.997,756
Corona danese	»	195,109
Dracma greca	»	7,005
E.C.U.	»	1.543,695
Dollaro canadese	»	961,989
Yen giapponese	»	8,522
Franco svizzero	»	877,018
Scellino austriaco	»	106,707
Corona norvegese	»	191,894
Corona svedese	»	200,712
Marco finlandese	»	309,284
Escudo portoghese	»	8,533
Peseta spagnola	»	12,000
Dollaro australiano	»	871,185

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 28 febbraio 1991, è accertato, per il mese di febbraio 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,15
Albania:		
Lek	»	218,71
Algeria:		
Dinaro algerino	»	73,50
Angola:		
Kwanza	»	36,84
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	298,30
Argentina:		
Austral	»	0,12
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	2.986,08
Bangla Desh:		
Taka	»	32,39
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	556,78
Belize:		
Dollaro Belize	»	559,93
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.121,82
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	59,68
Birmania:		
Kyat	»	189,88
Bolivia:		
Boliviano	»	322,71
Botswana:		
Pula	»	605,00
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	5,05
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	653,56
Bulgaria:		
Leva	»	409,67
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,92
Cambogia:		
Riel	»	2,43

Capoverde:		
Escudo Capoverde	Lit.	17,33
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	414,75
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.349,26
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,44
Cile:		
Peso cileno	»	3,31
Cina:		
Renmimbi	»	213,27
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.619,48
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,92
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,44
Corea del nord:		
Won	»	1.154,51
Corea del sud:		
Won	»	1,55
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,20
Cuba:		
Peso cubano	»	1.406,09
Dominicana:		
Peso dominicano	»	86,17
Ecuador:		
Sucre	»	1,17
Egitto:		
Lira egiziana	»	374,54
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	138,09
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	304,55
Etiopia:		
Birr	»	544,91
Filippine:		
Peso filippino	»	41,62
Gambia:		
Dalasi	»	152,81
Ghana:		
Cedi	»	3,20
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	153,00
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,44
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.725,54
Guatemala:		
Quetzal	»	219,63
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	Lit.	1,72
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,80
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	25,09
Haiti:		
Gourde	»	223,96
Honduras:		
Lempira	»	200,14
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	143,92
India:		
Rupia indiana	»	59,68
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,58
Iran:		
Rial iraniano	»	8,78
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.704,02
Islanda:		
Corona islandese	»	20,54
Israele:		
Shekel	»	558,40
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	83,99
Kenia:		
Scellino keniota	»	45,37
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	N.Q.
Laos:		
Nuovo kip	»	1,59
Libano:		
Lira libanese	»	1,02
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.121,82
Libia:		
Dinaro libico	»	4.219,63
Macao:		
Pataca	»	139,09
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,79
Malawi:		
Kwacha	»	439,21
Malaysia:		
Ringgit	»	415,83
Maldive:		
Rufiyaa	»	116,65
Malta:		
Lira maltese	»	3.774,89

Marocco:		
Dirham Marocco	Lit.	141,96
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,67
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,80
Messico:		
Peso messicano	»	0,37
Mongolia:		
Tugrik	»	333,73
Mozambico:		
Metical	»	1,09
Nepal:		
Rupia nepalese	»	36,83
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,00
Nigeria:		
Naira	»	117,75
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	672,80
Oman:		
Rial Oman	»	2.907,65
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,00
Panama:		
Balboa	»	1.121,82
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.181,45
Paraguay:		
Guarani	»	0,85
Perù:		
Inti	»	2.043,52
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,40
Polonia:		
Zloty	»	0,11
Qatar:		
Riyal Qatar	»	307,28
Romania:		
Leu	»	32,25
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,41
São Tomé:		
Dobra	»	7,43
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	228,12
Sierra Leone:		
Leone	»	6,06
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	653,56
Siria:		
Lira siriana	»	53,32
Somalia:		
Scellino somalo	Lit.	0,42
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,91
Sud Africa:		
Rand	»	441,08
Sudan:		
Lira sudanese	»	97,80
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	627,37
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	41,05
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,72
Thailandia:		
Baht	»	45,20
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	263,48
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.343,70
Turchia:		
Lira turca	»	0,35
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,91
Ungheria:		
Forint	»	16,02
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.027,76
URSS:		
Rublo (C.)	»	675,88
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,66
Venezuela:		
Bolivar	»	20,88
Vietnam:		
Dong	»	0,15
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.429,40
Yemen sett.		
Rial	»	92,93
Zaire:		
Zaire	»	0,49
Zambia:		
Kwacha	»	22,96
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	416,27

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1501

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 marzo 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599, 31 marzo 1971, n. 201 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta comunale di Ischia in data 13 novembre 1990, n. 1234;

Vista la delibera della giunta municipale di Forio in data 31 gennaio 1991, n. 13;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 5 febbraio 1991, n. 9;

Vista la delibera del consiglio comunale di Barano in data 1° marzo 1991, n. 44;

Vista la delibera della giunta municipale di Casamicciola in data 18 gennaio 1991, n. 17;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 5 febbraio 1991, n. 12;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola in data 20 febbraio 1991, n. 529;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 12 marzo 1991, n. 13292, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 1991 al 30 settembre 1991 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui al precedente art. 1 è concessa deroga al divieto per gli autoveicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'isola;

b) autoambulanze, automezzi delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) autoveicoli e motoveicoli per il trasporto merci di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento che sono autorizzati allo sbarco e alla circolazione anche nelle giornate di sabato e prefestive;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti di apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli, se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;

f) autoveicoli con targa straniera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa NA (Napoli) e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza per il rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, 26 marzo 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A1525

DECRETO 26 marzo 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più inteso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole;

Vista la delibera della giunta comunale di Procida (Napoli) in data 8 febbraio 1991, n. 36;

Vista la delibera dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Procida (Napoli), in data 15 marzo 1991, n. 872;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 16 marzo 1991, n. 13292/Gab.;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 1991 al 30 settembre 1991 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire e circolare sull'isola di Procida (Napoli):

a) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) le autoambulanze, gli automezzi delle forze dell'ordine, i veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, e i carri funebri;

c) gli autoveicoli recanti targa estera o con targa di provincia italiana non appartenente alla regione Campania sempre che siano condotti dai proprietari oppure da altre persone comunque non residenti in alcun comune della Campania;

d) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dello speciale contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli, se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) gli autoveicoli per il trasporto di artisti e relative attrezzature che svolgono occasionali prestazioni di spettacolo per la stagione turistica. Il permessò verrà concesso dall'amministrazione comunale di volta in volta, secondo le necessità;

f) le autovetture trainanti roulottes, carrelli tenda nonché campers che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, purché appartenenti a lavoratori residenti nell'isola;

h) gli autoveicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

i) gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci, diverse da quelle del precedente punto *h)*, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, 26 marzo 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A1526

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1991.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di aprile 1991 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 27 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,90 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,65 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito:

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1991 è pari al 14,65 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

91A1499

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1991.

Determinazione del contributo di vigilanza, per l'anno 1991, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1989 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1990;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1991 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1991 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 11 ottobre 1990 approvata con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1990;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1991 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2‰ dei premi incassati nell'esercizio 1990, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50‰ dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 20 novembre 1990

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 16 maggio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 123 a 127, relativi alla scuola di perfezionamento in filologia classica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 128 a 132, relativi alla scuola di perfezionamento in filosofia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 133 a 142, relativi alla scuola di perfezionamento in storia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 143 a 152, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 novembre 1990

Il rettore

91A1503

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 febbraio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 1990 e dal senato accademico in data 2 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 237 dello statuto (scuola di specializzazione in cardiochirurgia) viene così modificato:

«Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 dicembre 1990

Il rettore

91A1502

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 18 gennaio 1989; senato accademico, seduta del 4 aprile 1989; consiglio di amministrazione, seduta dell'8 giugno 1989);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 settembre 1989;

Vista la ministeriale del 21 ottobre 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 10 aprile 1990; senato accademico, seduta del 5 giugno 1990; consiglio di amministrazione seduta del 13 luglio 1990);

Vista la ministeriale del 16 ottobre 1990, prot. n. 3919;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 317 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 318. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della audiologia e di fornire le

competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 319. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 320. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 321. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 322. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area di terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline corredate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 323. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:
metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica O.R.L.

d) Area di terapia:
terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia clinica:
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia clinica O.R L. (in rapporto con l'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale

f) Area delle discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale, sociale e preventiva:
medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 324. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):
fisica acustica, elettronica e strumentazione biometrica . . . . ore 75
informatica . . . . » 25

Scienze basiche biologiche (ore 100):
anatomia, istologia ed embriologia dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio . . » 25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . » 25
neurofisiologia . . . . » 25
psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica O.R.L. . . . . » 50
metodiche audiometriche e semiologia audiologica . . . . » 150

Monte ore elettivo. ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale . . . . ore 50
tecniche di misurazione acustica » 50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia » 25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica » 150
tecniche di indagine vestibolare e semeiologia vestibolare. . . . . . » 50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico . . . . » 50
patologia e clinica O.R.L. in rapporto all'audiologia . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale . . . . ore 50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico . . . . » 50

Terapia (ore 200):

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare. . . . . » 100
protesizzazione acustica » 100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna » 25
radiologia e neuroradiologia » 25
neurologia in rapporto all'audiologia » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . ore 100
protesizzazione acustica. . . » 100

Patologia e clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale. . . . . » 25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria . . . . » 25
neuropsichiatria infantile. . . . . » 25

Medicina legale, sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale . » 50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia. . . . . » 25
audiologia preventiva e sociale . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 325. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento presso l'istituto policattedra della biocomunicazione dell'Università di Palermo.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Palermo, 6 dicembre 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

91A1508

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio facoltà di ingegneria 10 gennaio 1990;
consiglio di amministrazione 18 gennaio 1990;
senato accademico 25 gennaio 1990;

Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica formulate in data 11 aprile 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 21 giugno 1990;

Viste le proposte con cui le autorità accademiche hanno recepito le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Consiglio universitario nazionale, rispettivamente in data:

consiglio facoltà di ingegneria 13 settembre 1990;
senato accademico 28 settembre 1990;
consiglio di amministrazione 4 ottobre 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 30 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 2), relativo alla facoltà di ingegneria viene così modificato:

2) Facoltà di ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile;

b) corso di laurea in ingegneria gestionale.

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 relativi ai corsi di laurea in:

ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo,

sono soppressi e così sostituiti.

TITOLO III

FACOLTA DI INGEGNERIA

Art. 16. — L'accesso ai corsi della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria civile;
2) laurea in ingegneria gestionale.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, le annualità non obbligatorie relative ai predetti corsi di laurea possono essere organizzati in orientamenti definiti annualmente dal consiglio di facoltà su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Art. 17. — Il consiglio di facoltà puo decidere di articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestrali) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da 80-120 ore di attività didattiche. Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da 40-60 ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo.che faranno tutti parte della commissione di esame. Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione: I, II, ecc. all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Nell'ambito della sperimentazione didattica al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Art. 18. — 1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a:

2 annualità per l'iscrizione al secondo anno;
6 annualità per l'iscrizione al terzo anno;
11 annualità per l'iscrizione al quarto anno;
16 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

2. In caso di non ottenimento del numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenza, ma di non di superamento del previsto numero di esami, lo studente potrà iscriversi come fuori corso.

3. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 20 e superato i relativi esami per il numero di annualità proposto da ciascun corso di laurea ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di annualità non potrà essere inferiore a 29.

4. Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quinto comma del precedente art. 17, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi, e dalle relative prove di accertamento.

5. Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

6. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto. Lo studente deve presentare all'esame uno o più elaborati, attinenti alle materie della specialità in cui intende laurearsi, svolti sotto il controllo degli insegnanti in tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le cognizioni del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti alla laurea da lui scelta. Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatario.

Art. 19. — 1. Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie, sia per quelle di orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 18. Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate, per ciascuna area disciplinare, nell'art. 22.

2. Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonchè le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 17;

le modalità dell'esame di laurea.

3. L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento e quindi di docente.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati dalla facoltà e previsto nel manifesto annuale degli studi, purchè nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi del corso stesso e con l'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989.

Art. 20. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce su proposta del competente consiglio di corso di laurea, utilizzando anche la possibilità prevista dal quarto comma del precedente articolo, per ciascun corso di laurea ed indirizzo attivo, i corsi ufficiali (monodisciplinati o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte dagli articoli 5 e 6 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e dalle tabelle *B*, *C*, ed *E* ad essa allegate, annualità che vengono qui di seguito elencate, con l'indicazione dei raggruppamenti disciplinari dai quali possono essere tratti gli insegnamenti relativi.

Corso di laurea in ingegneria civile

1. Per il conseguimento della laura in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 4, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
		A012	- Geometria
		A021	- Analisi matematica
		A022	- Calcolo delle probabilità
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		P041	- Statistica
5	1 annualità	B011	- Fisica generale
6	1 annualità	B030	- Struttura della materia
		B011	- Fisica generale
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
		P012	- Economia politica
10	1 annualità	H110	- Disegno
11	1 annualità	H011	- Idraulica
12	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H081	- Architettura tecnica

14-15 2 annualità I042 - Macchine e sistemi energetici
I050 - Fisica tecnica
I070 - Meccanica applicata alle macchine
I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 - Macchine ed azionamenti elettrici
16 1 annualità I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
17 1 annualità H072 - Tecnica delle costruzioni
18 1 annualità H060 - Geotecnica
19 1 annualità H012 - Costruzioni idrauliche e marittime
H030 - Strade, ferrovie ed aeroporti
20 1 annualità H050 - Topografia e cartografia
21 1 annualità H040 - Trasporti
H141 - Analisi e pianificazione urbanistica
H143 - Tecnica urbanistica
I240 - Automatica

Annualità del corso di laurea in ingegneria gestionale

1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria gestionale, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 4, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4 4 annualità A011 - Algebra e logica matematica
A012 - Geometria
A021 - Analisi matematica
A022 - Calcolo delle probabilità
A030 - Fisica matematica
P041 - Statistica
5 1 annualità B011 - Fisica generale
6 1 annualità B011 - Fisica generale
B030 - Struttura della materia
7 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
8 1 annualità C060 - Chimica
9 1 annualità H150 - Estimo
I270 - Ingegneria economico-gestionale
P012 - Economia politica
10 1 annualità H071 - Scienza delle costruzioni
I050 - Fisica tecnica
11-12 2 annualità I042 - Macchine e sistemi energetici
I070 - Meccanica applicata alle macchine
I080 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
I090 - Disegno industriale
13 1 annualità I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazione
I140 - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
14 1 annualità I230 - Telecomunicazioni
I170 - Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I210 - Elettronica
15 1 annualità I240 - Automatica
16 1 annualità A042 - Ricerca operativa
17 1 annualità I250 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
18 1 annualità I110 - Impianti industriali meccanici
19 1 annualità I110 - Impianti industriali meccanici
I153 - Impianti chimici
I190 - Sistemi elettrici per l'energia
20 1 annualità I279 - Ingegneria economico-gestionale
21 1 annualità I100 - Tecnologie e sistemi di lavorazioni
I270 - Ingegneria economico-gestionale

Art. 21. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, stabilisce quali orientamenti intende attivare e definisce il piano di studio ufficiale di ciascun corso di laurea, e orientamento, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle elencate nel successivo art. 20, e ne indica la collocazione negli anni di corso e/o nei semestri.

Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale di ciascun corso integrato destinata alle varie discipline che vi concorrono e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui al primo comma dell'art. 17.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Università di Udine.

Art. 22 *(Norme transitorie)*. — Sino all'anno accademico 1992-93 compreso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 per ingegneria gestionale, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio, sarà consentito al consiglio di facoltà scegliere gli insegnamenti di non più di cinque delle annualità comuni a tutti i corsi di laurea e delle annualità di settore facendo riferimento, anziché alle prescrizioni di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla tabella XXIX dello stesso decreto del Presidente della Repubblica a raggruppamenti dichiarati dalla facoltà affini a quelli indicati nelle stesse tabelle.

Art. 23. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma del comma 13 dell'art. 5 della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e scelti tra quelli inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX.

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1. Algebra; 2. Algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1. Geometria; 2. Geometria descrittiva; 3. Geometria differenziata; 4. Geometria e algebra; 5. Teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1. Analisi funzionale; 2. Analisi matematica; 3. Calcolo delle variazioni; 4. Metodi matematici per l'ingegneria; 5. Teoria delle funzioni; 6. Teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1. Calcolo delle probabilità; 2. Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici; 3. Statistica matematica; 4. Teoria dei giochi e delle decisioni; 5. Teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1. Calcolo tensoriale e meccanica del continuo; 2. Fisica matematica; 3. Meccanica analitica; 4. Meccanica razionale; 5. Meccanica superiore per ingegneri; 6. Sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1. Analisi numerica; 2. Calcolo numerico; 3. Calcolo numerico e programmazione numerica; 4. Metodi numerici per l'ingegneria; 5. Matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1. Algoritmi di ottimizzazione; 2. Applicazioni della ricerca operativa; 3. Modelli di sistemi di produzione; 4. Modelli di sistemi di servizio; 5. Modelli logistici; 6. Modelli per il supporto alle decisioni; 7. Modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi; 8. Modelli per la pianificazione territoriale; 9. Ottimizzazione; 10. Ottimizzazione combinatoria; 11. Programmazione matematica; 12. Ricerca operativa; 13. Simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1. Fisica (limitatamente a ingegneria); 2. Fisica superiore; 3. Metrologia; 4. Ottica elettronica; 5. Sperimentazione fisica; 6. Strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1. Istituzioni di meccanica quantistica; 2. Meccanica statistica.

B030 - *Struttura della materia:*

1. Elettronica quantistica; 2. Fisica atomica; 3. Fisica degli stati condensati; 4. Fisica dei laser; 5. Fisica dei plasmi; 6. Fisica dei semiconduttori; 7. Fisica delle basse temperature; 8. Fisica delle superfici; 9. Fisica dello stato solido; 10. Gas ionizzati; 11. Ottica; 12. Struttura della materia; 13. Superconduttività.

C050 - *Chimica organica:*

1. Chimica organica.

C060 - *Chimica:*

1. Applicazioni di chimica e chimica analitica; 2. Chimica (limitatamente a ingegneria); 3. Sperimentazioni di chimica.

C100 - *Chimica delle fermentazioni:*

1. Biochimica industriale; 2. Microbiologia industriale.

D012 - *Geologia stratigrafica e strutturale:*

1. Geologia; 2. Geologia degli idrocarburi; 3. Litologia e geologia.

D022 - *Geologia applicata:*

1. Geoingegneria ambientale; 2. Geologia applicata; 3. Geologia applicata alla difesa del suolo; 4. Geologia applicata alla pianificazione territoriale; 5. Geologia applicata alle aree sismiche; 6. Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti; 7. Idrogeologia applicata; 8. Materiali naturali da costruzione; 9. Rilevamento geologico-tecnico.

D042 - *Geofisica applicata:*

1. Carotaggi geofisici; 2. Geofisica applicata; 3. Geofisica di produzione; 4. Geofisica marina; 5. Geofisica mineraria; 6. Geofisica nucleare; 7. Prospezioni geofisiche; 8. Sismica applicata; 9. Sismologia applicata.

D043 - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*

1. Fisica dell'atmosfera; 2. Meteorologia; 3. Navigazione aerea.

E031 - *Biologia generale ed ecologia:*

1. Ecologia applicata all'ingegneria; 2. Elementi di ecologia.

E052 - *Biologia applicata:*

1. Biologia generale.

F221 - *Igiene generale ed applicata:*

1. Igiene dell'ambiente e del territorio.

H011 - *Idraulica:*

1. Dinamica della turbolenza; 2. Idraulica; 3. Idraulica ambientale; 4. Idraulica dei mezzi porosi; 5. Idraulica fluviale; 6. Idraulica numerica; 7. Idrodinamica; 8. Idroelasticità; 9. Meccanica dei fluidi; 10. Misure e controlli idraulici; 11. Modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1. Acquedotti e fognature; 2. Bonifica e irrigazione; 3. Bonifiche e sistemazioni idrauliche; 4. Costruzioni idrauliche; 5. Gestione dei sistemi idraulici; 6. Gestione delle risorse idriche; 7. Idrologia sotterranea; 8. Idrologia tecnica; 9. Impianti speciali idraulici; 10. Infrastrutture idrauliche; 11. Protezione idraulica del territorio; 12. Sistemazione dei bacini idrografici; 13. Tecnica dei lavori idraulici; 14. Costruzioni in mare aperto; 15. Costruzioni marittime; 16. Idraulica marittima e costiera; 17. Idrovie; 18. Ingegneria portuale; 19. Regime e protezione dei litorali.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1. Dinamica degli inquinanti; 2. Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità nell'ambiente; 3. Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale; 4. Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale; 5. Impianti di trattamento degli effluenti gassosi; 6. Impianti di trattamento dei rifiuti solidi; 7. Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento; 8. Impianti di trattamento delle acque di rifiuto; 9. Impianti di trattamento sanitario-ambientali; 10. Ingegneria sanitaria-ambientale; 11. Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1. Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti; 2. Costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali; 3. Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie; 4. Impianti e cantieri vari; 5. Infrastrutture aeroportuali; 6. Infrastrutture di viabilità e trasporto; 7. Infrastrutture ferroviarie; 8. Infrastrutture per trasporti speciali; 9. Infrastrutture viarie; 10. Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane; 11. Principi di progettazione delle infrastrutture viarie; 12. Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti; 13. Sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali; 14. Tecnica dei lavori stradali, ferroviari, ed aeroportuali; 15. Viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*

1. Esercizio dei sistemi di trasporto; 2. Pianificazione dei trasporti; 3. Progettazione di sistemi di trasporto; 4. Sistemi di trazione; 5. Sistemi ferroviari; 6. Tecnica ed economia dei trasporti; 7. Teoria dei sistemi di trasporto; 8. Teoria e tecnica della circolazione; 9. Terminali e impianti di trasporto; 10. Trasporti aerei; 11. Trasporti per vie d'acqua; 12. Trasporti speciali; 13. Trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*

1. Cartografia numerica; 2. Cartografia tematica; 3. Fotogrammetria; 4. Fotogrammetria applicata; 5. Fotogrammetria e fotointerpretazione; 6. Geodesia; 7. Misure geodetiche; 8. Telerilevamento; 9. Topografia; 10. Topografia agraria e forestale; 11. Topografia geologica; 12. Trattamento delle osservazioni.

H060 - *Geotecnica:*

1. Consolidamento dei terreni; 2. Costruzioni di materiali sciolti; 3. Costruzioni in sotterraneo; 4. Dinamica delle terre e delle rocce; 5. Fondazioni; 6. Geotecnica; 7. Geotecnica marina; 8. Geotecnica nella difesa del territorio; 9. Indagini e controlli geotecnici; 10. Meccanica delle rocce; 11. Meccanica delle terre; 12. Opere di sostegno; 13. Principi di geotecnica; 14. Stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1. Analisi computazionale delle strutture; 2. Calcolo anelastico e a rottura delle strutture; 3. Dinamica delle strutture; 4. Instabilità delle strutture; 5. Meccanica dei materiali e della frattura; 6. Meccanica dei solidi; 7. Ottimizzazione delle strutture; 8. Scienza delle costruzioni; 9. Sicurezza strutturale; 10. Sperimentazione dei materiali e delle strutture; 11. Statica; 12. Teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1. Calcolo automatico delle strutture; 2. Consolidamento delle costruzioni; 3. Costruzione di ponti; 4. Costruzioni in acciaio; 5. Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso; 6. Costruzioni in zona sismica; 7. Progetto di strutture; 8. Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni; 9. Strutture di fondazione; 10. Strutture prefabbricate; 11. Strutture speciali; 12. Tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*

1. Architettura tecnica; 2. Architettura tecnica e tipologie edilizie; 3. Edilizia industriale; 4. Elementi di architettura tecnica; 5. Industrializzazione dell'edilizia; 6. Progettazione ambientale e servizi tecnologici; 7. Progettazione degli elementi costruttivi; 8. Progettazione edile assistita; 9. Progettazione per l'edilizia industrializzata; 10. Recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*

1. Architettura del legno; 2. Architettura delle grandi strutture; 3. Architettura e composizione architettonica; 4. Architettura e urbanistica; 5. Caratteri distributivi e

costruttivi degli edifici; 6. Documentazione architettonica; 7. Elementi di progettazione edile; 8. Progettazione dei componenti prefabbricati; 9. Progettazione integrale; 10. Progetti edili; 11. Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 - *Produzione edilizia:*

1. Cantieri edili; 2. Costruzioni edili; 3. Ergotecnica edile; 4. Gestione del processo edilizio; 5. Impianti tecnici dell'edilizia; 6. Organizzazione del cantiere; 7. Programmazione e costi per l'edilizia; 8. Servizi tecnologici negli edifici; 9. Tecnica di cantiere e produttività; 10. Tecniche della produzione edilizia; 11. Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili; 12. Tecniche edilizie nei paesi in via di sviluppo; 13. Tecniche per il recupero edilizio; 14. Tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 - *Composizione architettonica:*

1. Architettura e composizione architettonica; 2. Composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*

1. Applicazioni di geometria descrittiva; 2. Disegno; 3. Disegno automatico; 4. Disegno civile; 5. Disegno edile; 6. Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio; 7. Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana; 8. Tecniche della rappresentazione; 9. Unificazione e disegno.

H120 - *Storia dell'architettura:*

1. Storia dell'architettura; 2. Storia dell'architettura e dell'urbanistica; 3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130 - *Restauro:*

1. Conservazione edilizia e tecnologia del restauro; 2. Consolidamento ed adattamento degli edifici; 3. Restauro; 4. Restauro tecnico degli edifici; 5. Tecnica del restauro; 6. Tecnica dei restauro urbano.

H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1. Elementi di pianificazione territoriale; 2. Pianificazione territoriale.

H142 - *Progettazione urbanistica:*

1. Urbanistica; 2. Composizione urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*

1. Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente; 2. Elementi di tecnica urbanistica; 3. Ingegneria del territorio; 4. Ingegneria dell'ambiente costruito; 5. Innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali; 6. Modelli matematici per l'urbanistica; 7. Pianificazione e gestione delle aree metropolitane; 8. Tecnica urbanistica; 9. Tecniche di analisi urbane e territoriali; 10. Tecniche di gestione del territorio; 11. Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 - *Estimo:*

1. Economia ed estimo ambientale; 2. Economia ed estimo civile; 3. Economia ed estimo industriale; 4. Estimo; 5. Estimo aeronautico; 6. Estimo navale.

I030 - *Fluidodinamica:*

1. Aeroacustica; 2. Aerodinamica; 3. Aerodinamica degli aeromobili; 4. Aerodinamica dei rotori; 5. Aerodinamica sperimentale; 6. Dinamica dei gas rarefatti; 7. Fisica dei fluidi e magneto-fluidodinamica; 8. Fluidodinamica; 9. Fluidodinamica ambientale; 10. Fluidodinamica dei sistemi naturali; 11. Fluidodinamica numerica; 12. Fluidodinamica sperimentale; 13. Gasdinamica; 14. Principi di aeroelasticità; 15. Termofluidodinamica.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1. Combustione e gas dinamica delle macchine; 2. Conversione dell'energia; 3. Dinamica e controllo delle macchine; 4. Energetica applicata; 5. Fluidodinamica delle macchine; 6. Macchine; 7. Macchine marine; 8. Macchine per impianti frigoriferi e pompe di calore; 9. Modelli delle macchine; 10. Motori a combustione interna; 11. Motori termici per trazione; 12. Oleodinamica e pneumatica; 13. Progetto di macchine; 14: Sperimentazione sulle macchine; 15. Turbomacchine; 16. Centrali termiche; 17. Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori; 18. Diagnostica degli impianti motori; 19. Generatori di vapore; 20. Gestione delle macchine e dei sistemi energetici; 21. Impianti di potenza per applicazioni spaziali; 22. Impianti per la co-generazione ed il risparmio energetico; 23. Impiego industriale dell'energia; 24. Interazione fra le macchine e l'ambiente; 25. Macchine e sistemi energetici speciali; 26. Modellistica e simulazione degli impianti motori; 27. Sistemi energetici; 28. Sistemi propulsivi; 29. Tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*

1. Criogenia; 2. Energetica; 3. Fisica tecnica; 4. Gestione dell'energia; 5. Impianti termotecnici; 6. Misure e regolazioni termofluidodinamiche; 7. Modelli per la termotecnica; 8. Proprietà termofisiche dei materiali; 9. Tecnica del freddo; 10. Termocinetica alle alte temperature; 11. Termodinamica applicata; 12. Termofluidodinamica applicata; 13. Termofluidodinamica dei sistemi naturali; 14. Termotecnica; 15. Trasmissione del calore; 16. Acustica applicata; 17. Climatologia dell'ambiente costruito; 18. Energie rinnovabili per uso termico; 19. Fisica tecnica ambientale; 20. Gestione dei servizi energetici; 21. Gestione delle risorse energetiche nel territorio; 22. Illuminotecnica; 23. Impianti speciali di climatizzazione; 24. Impianti tecnici; 25. Misure fisicotecniche e regolazioni; 26. Modelli per il controllo ambientale; 27. Sistemi energetici integrati; 28. Tecnica del controllo ambientale; 29. Termofisica dell'edificio.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*

1. Fondamenti della misurazione; 2. Metrologia generale meccanica; 3. Misure e controlli sui sistemi meccanici; 4. Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica; 5. Misure e strumentazioni industriali; 6. Misure meccaniche, termiche e collaudi; 7. Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici; 8. Misure termiche e regolazione; 9. Norme e procedure di

qualificazione meccanica; 10. Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche; 11. Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie; 12. Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche; 13. Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1. Analisi assistita di sistemi meccanici; 2. Automazione a fluido; 3. Controllo delle vibrazioni e del rumore; 4. Diagnostica dei sistemi meccanici; 5. Elementi di meccanica teorica e applicata; 6. Meccanica applicata alle macchine; 7. Meccanica degli azionamenti; 8. Meccanica dei robot; 9. Meccanica del veicolo; 10. Meccanica delle macchine automatiche; 11. Meccanica delle vibrazioni; 12. Meccatronica; 13. Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici; 14. Progettazione meccanica funzionale; 15. Regolazione e controllo dei sistemi meccanici; 16. Sperimentazione sui sistemi meccanici; 17. Teoria e tecnica della lubrificazione; 18. Tribologia.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1. Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche; 2. Comportamento meccanico dei materiali; 3. Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici; 4. Costruzione di macchine; 5. Costruzione di macchine automatiche e robot; 6. Costruzione di macchine motrici; 7. Costruzione di macchine di precisione; 8. Elementi costruttivi delle macchine; 9. Garanzia della qualità nella costruzione delle macchine; 10. Ottimizzazione delle costruzioni meccaniche; 11. Principi e metodologie della progettazione meccanica; 12. Progettazione assistita di strutture meccaniche; 13. Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico; 14. Progettazione e costruzione di macchine speciali; 15. Progettazione meccanica con materiali non convenzionale; 16. Tecnica delle costruzioni meccaniche; 17. Analisi sperimentale delle tensioni; 18. Collaudo delle costruzioni meccaniche; 19. Controlli non distruttivi; 20. Controlli di qualità; 21. Diagnostica strutturale; 22. Meccanica dei materiali; 23. Meccanica sperimentale; 24. Costruzione di autoveicoli; 25. Costruzione di macchine agricole; 26. Costruzione di macchine movimento terra; 27. Costruzione di materiale ferroviario; 28. Costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri; 29. Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti; 30. Costruzioni automobilistiche; 31. Dinamica del veicolo; 32. Progettazione degli elementi dell'autotelaio; 33. Progetto del trattore agricolo; 34. Progetto delle carrozzerie; 35. Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090 - *Disegno industriale:*

1. Disegno assistito dal calcolatore; 2. Disegno di impianti e di sistemi industriali; 3. Disegno di macchine; 4. Disegno tecnico aerospaziale; 5. Disegno tecnico industriale; 6. Disegno tecnico navale; 7. Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale; 8. Fondamenti e metodi della progettazione industriale; 9. Grafica computazionale tecnica; 10. Metodi di comunicazione tecnica; 11. Modellazione geometrica delle macchine; 12. Normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1. Gestione industriale della qualità; 2. Macchine utensili; 3. Modelli funzionali per l'industria meccanica; 4. Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica; 5. Processi di produzione robotizzati; 6. Produzione assistita da calcolatore; 7. Programmazione e controllo della produzione meccanica; 8. Sistemi integrati di produzione; 9. Studi di fabbricazione; 10. Tecnica della saldatura e delle giunzioni; 11. Tecnologia meccanica; 12. Tecnologie dei materiali non convenzionati; 13. Tecnologie della produzione aeronautica; 14. Tecnologie generali dei materiali; 15. Tecnologie speciali.

H110 - *Impianti industriali meccanici:*

1. Ergotecnica; 2. Gestione degli impianti industriali; 3. Gestione dei progetti di impianto; 4. Gestione della produzione industriale; 5. Impianti di trasporto; 6. Impianti industriali; 7. Impianti meccanici; 8. Impianti speciali; 9. Logistica industriale; 10. Progettazionedegli impianti industriali; 11. Servizi generali di impianto; 12. Sicurezza dei sistemi di produzione; 13. Sistemi di produzione automatizzati; 14. Strumentazione industriale; 15. Tecnologie industriali.

I130 - *Metallurgia:*

1. Chimica metallurgica; 2. Elettrometallurgia; 3. Fonderia; 4. Impianti metallurgici; 5. Interazione metallo-ambiente; 6. Materiali metallici; 7. Metallurgia; 8. Metallurgia dei metalli non ferrosi; 9. Metallurgia fisica; 10. Metallurgia meccanica; 11. Metodologie metallurgiche e metallografiche; 12. Scienza dei metalli; 13. Siderurgia; 14. Tecnologia dei materiali metallici; 15. Tecnologie metallurgiche.

I140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1. Analisi strumentale e controllo dei materiali; 2. Chimica applicata; 3. Chimica applicata alla tutela dell'ambiente; 4. Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti; 5. Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali; 6. Corrosione e protezione dei materiali; 7. Scienza dei materiali; 8. Scienza e tecnologia dei materiali; 9. Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali; 10. Scienza e tecnologia dei materiali ceramici; 11. Scienza e tecnologia dei materiali compositi; 12. Scienza e tecnologia dei materiali elettrici; 13. Scienza e tecnologia dei materiali nucleari; 14. Scienza e tecnologia dei vetri; 15. Tecnologia dei materiali e chimica applicata; 16. Chimica macromolecolare per l'ingegneria; 17. Ingegneria dei materiali macromolecolari; 18. Materiali polimerici; 19. Materie plastiche; 20. Principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari; 21. Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri, e fibre; 22. Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri; 23. Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica; 24. Scienza e tecnologia dei materiali polimerici; 25. Struttura dei materiali macromolecolari; 26. Tecnologia dei polimeri.

1151 - *Chimica fisica applicata:*

1. Chimica delle superfici; 2. Chimica fisica applicata; 3. Chimica fisica dei materiali elettrici; 4. Chimica fisica dei materiali solidi; 5. Chimica fisica dei polimeri; 6. Chimica fisica dei sistemi dispersi; 7. Corrosione e protezione dei materiali metallici; 8. Elettrochimica (limitatamente a ingegneria); 9. Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche; 10. Processi elettrochimici; 11. Teoria della corrosione.

1152 - *Principi di ingegneria chimica:*

1. Cinetica chimica applicata; 2. Elementi introduttivi di ingegneria chimica; 3. Fenomeni di trasporto; 4. Fluidodinamica dei sistemi multifase; 5. Fondamenti dei processi di separazione; 6. Meccanica dei fluidi non newtoniani; 7. Meccanismi e cinetica dei processi di combustione; 8. Principi di ingegneria biochimica; 9. Principi di ingegneria chimica; 10. Principi di ingegneria chimica ambientale; 11. Proprietà termodinamiche e di trasporto; 12. Reattori biochimici; 13. Reattori chimici; 14. Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei; 15. Termodinamica dell'ingegneria chimica.

1153 - *Impianti chimici:*

1. Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo; 2. Apparecchiature per il trattamento dei solidi; 3. Combustione; 4. Impianti biochimici; 5. Impianti chimici; 6. Impianti chimici e processi dell'industria alimentare; 7. Impianti chimici nucleari; 8. Impianti dell'industria di processo; 9. Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti; 10. Ingegneria chimica ambientale; 11. Progettazione di apparecchiature dell'industria chimica; 12. Progettazione di reattori chimici; 13. Strumentazione e controllo degli impianti chimici; 14. Tecnica della sicurezza ambientale; 15. Tecnica delle fermentazioni industriali.

1154 - *Teoria e sviluppo dei processi chimici:*

1. Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica; 2. Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale; 3. Analisi di sicurezza nell'industria di processo; 4. Analisi e simulazione dei processi chimici; 5. Automazione dei processi chimici; 6. Dinamica e controllo dei processi chimici; 7. Ottimizzazione dei processi chimici; 8. Sperimentazione industriale e impianti pilota; 9. Teoria dello sviluppo dei processi chimici.

1155 - *Chimica industriale:*

1. Catalisi industriale; 2. Chimica industriale; 3. Chimica industriale alimentare; 4. Chimica industriale organica; 5. Fondamenti di chimica industriale; 6. Processi biologici industriali; 7. Processi di produzione di materiali macromolecolari; 8. Processi di separazione; 9. Processi di trattamento degli effluenti inquinanti; 10. Processi industriali della chimica fine; 11. Processi industriali di ossidazione e di combustione; 12. Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici; 13. Strumentazione industriale chimica; 14. Tecnologia del petrolio e petrolchimica; 15. Tecnologie chimiche speciali.

1156 - *Ingegneria chimica biotecnologica:*

1. Analisi e simulazione dei processi biotecnologici; 2. Bioconversioni industriali; 3. Bioreattori industriali; 4. Impianti biotecnologici; 5. Principi di ingegneria biochimica; 6. Processi biologici industriali; 7. Processi biotecnologici ambientali; 8. Processi chimici bioinorganici; 9. Tecnica delle fermentazioni industriali; 10. Tecnologie biochimiche industriali.

1161 - *Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:*

1. Arte mineraria; 2. Cave e recupero ambientale; 3. Costruzione di gallerie; 4. Geostatistica mineraria; 5. Gestione delle aziende estrattive; 6. Impianti minerari; 7. Ingegneria degli scavi; 8. Opere in sotterraneo; 9. Sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva; 10. Strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi; 11. Caratterizzazione tecnologica delle materie prime; 12. Comminuzione dei materiali; 13. Idrometallurgia; 14. Impianti mineralurgici; 15. Mineralurgia; 16. Recupero delle materie prime secondarie; 17. Strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici; 18. Trattamento dei fluidi; 19. Trattamento dei solidi; 20. Valorizzazione delle materie prime.

1170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1. Circuiti digitali; 2. Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali; 3. Circuiti elettronici di potenza; 4. Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale; 5. Elettromeccanica dei sistemi continui; 6. Elettrotecnica; 7. Magnetofluidodinamica applicata; 8. Modelli numerici per l'ingegneria elettrica; 9. Modellistica elettrica dei materiali; 10. Plasmi e fusione termonucleare controllata; 11. Principi di ingegneria elettrica; 12. Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica; 13. Progetto automatico dei circuiti; 14. Teoria dei circuiti; 15. Teoria delle reti elettriche; 16. Conversione diretta dell'energia; 17. Costruzione di apparecchi elettrici; 18. Elettrotermica; 19. Ingegneria dei materiali elettrici; 20. Materiali per l'ingegneria elettrica; 21. Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici; 22. Tecnica delle alte tensioni; 23. Tecnica ed economia dell'energia; 24. Tecnologie dei plasmi; 25. Tecnologie elettriche; 26. Tecnologie elettromeccaniche; 27. Tecnologie per la fusione termonucleare.

1180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1. Applicazioni industriali elettriche; 2. Azionamenti elettrici; 3. Azionamenti elettrici per l'automazione; 4. Azionamenti per trazione elettrica; 5. Conversione statica dell'energia elettrica; 6. Costruzioni elettromeccaniche; 7. Diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici; 8. Elettronica industriale di potenza; 9. Energetica elettrica; 10. Macchine elettriche; 11. Metodologie di progettazione di macchine elettriche; 12. Modellistica dei sistemi elettromeccanici; 13. Sensori ed attuatori elettrici; 14. Sistemi elettronici di potenza; 15. Tecnologie delle macchine elettriche.

1190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1. Affidabilità dei sistemi elettrici; 2. Automazione dei sistemi elettrici per l'energia; 3. Diagnostica degli impianti elettrici; 4. Impianti di produzione dell'energia elettrica;

5. Impianti elettrici; 6. Impianti elettrici a media e bassa tensione; 7. Impianti elettrici ad alta tensione; 8. Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia; 9. Sistemi elettrici di bordo; 10. Sistemi elettrici industriali; 11. Sistemi elettrici per i trasporti; 12. Sistemi elettrici per l'energia; 13. Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici; 14. Tecnica della sicurezza elettrica; 15. Tecnica ed economia dell'energia elettrica.

1200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1. Affidabilità e controllo di qualità; 2. Elaborazione di segnali e di informazioni di misura; 3. Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica; 4. Misure a iperfrequenze; 5. Misure di compatibilità elettromagnetica; 6. misure e collaudo di macchine e impianti elettrici; 7. Misure elettriche; 8. Misure elettroniche; 9. Misure in alta tensione; 10. Misure per l'automazione e la produzione industriale; 11. Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi; 12. Misure su sistemi di trasmissione e telemisure; 13. Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura; 14. Sensori e trasduttori; 15. Strumentazione elettronica di misura.

1210 - *Elettronica:*

1. Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici; 2. Architettura dei sistemi integrati; 3. Circuiti integrati a microonde; 4. Dispositivi elettronici; 5. Elaborazione elettronica di segnali e immagini; 6. Elettronica applicata; 7. Elettronica biomedica; 8. Elettronica dei sistemi digitali; 9. Elettronica delle microonde; 10. Elettronica delle telecomunicazioni; 11. Elettronica dello stato solido; 12. Elettronica di potenza; 13. Elettronica industriale; 14. Elettronica quantistica; 15. Microelettronica; 16. Optoelettronica; 17. Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici; 18. Strumentazione e misure elettroniche; 19. Tecnologie e materiali per l'elettronica; 20. Teoria dei circuiti elettronici.

1220 - *Campi elettromagnetici:*

1. Antenne; 2. Applicazioni di potenza delle microonde; 3. Campi elettromagnetici; 4. Compatibilità elettromagnetica; 5. Componenti e circuiti ottici; 6. Elaborazione ottica dei segnali; 7. Interazione bioelettromagnetica; 8. Microonde; 9. Misure a microonde; 10. Ottica e interazioni; 11. Progettazione automatica per l'elettromagnetismo; 12. Progetto di circuiti a microonde; 13. Propagazione; 14. Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar; 15. Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

1230 - *Telecomunicazioni:*

1. Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni; 2. Comunicazioni elettriche; 3. Comunicazioni ottiche; 4. Elaborazione e trasmissione delle immagini; 5. Elaborazione numerica dei segnali; 6. Reti di telecomunicazioni; 7. Sistemi a microonde per telecomunicazioni; 8. Sistemi di commutazione; 9. Sistemi di radiocomunicazione; 10. Sistemi di telecomunicazione; 11. Sistemi di telerilevamento; 12. Telematica; 13. Teoria dei fenomeni aleatori; 14. Teoria dei segnali; 15. Teoria dell'informazione e codici; 16. Teoria e tecnica radar; 17. Teoria e tecniche del riconoscimento; 18. Trasmissione numerica.

1240 - *Automatica:*

1. Analisi dei sistemi; 2. Automazione industriale; 3. Azionamenti ed elettronica industriale; 4. Controlli automatici; 5. Controlli dei processi; 6. Controllo digitale; 7. Elementi di automatica; 8. Identificazione dei modelli e analisi dei dati; 9. Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo; 10. Modellistica e controllo dei sistemi ambientali; 11. Modellistica e gestione delle risorse naturali; 12. Modellistica e identificazione; 13. Robotica industriale; 14. Sistemi adattativi; 15. Sistemi di supervisione e controllo esperto; 16. Strumentazione e misure per l'automazione; 17. Tecnologie dei sistemi di controllo; 18. Teoria dei sistemi; 19. Teoria del controllo.

1250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1. Basi di dati; 2. Calcolatori elettronici; 3. Fondamenti di informatica; 4. Impianti di elaborazione; 5. Informatica grafica; 6. Informatica industriale; 7. Informatica medica; 8. Informatica teorica; 9. Ingegneria del software; 10. Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti; 11. Intelligenza artificiale; 12. Linguaggi e traduttori; 13. Reti, di calcolatori; 14. Reti logiche; 15. Robotica; 16. Sistemi di elaborazione; 17. Sistemi informativi; 18. Sistemi operativi; 19. Sistemi per la progettazione automatica; 20. Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

1261 - *Bioingegneria elettronica:*

1. Automazione e organizzazione sanitaria; 2. Bioelettromagnetismo; 3. Bioelettronica; 4. Bioimmagini; 5. Bioingegneria; 6. Bioingegneria dei sistemi fisiologici; 7. Bioingegneria della riabilitazione e protesi; 8. Elaborazione di dati e segnali biomedici; 12. Robotica antropomorfa; 13. Sistemi intelligenti naturali e artificiali; 14. Strumentazione biomedica; 15. Tecnologie biomediche.

1262 - *Bioingegneria meccanica:*

1. Bioingegneria; 2. Biomacchine; 3. Biomeccanica; 4. Biomeccanica della riabilitazione; 5. Costruzioni biomeccaniche; 6. Fenomeni di trasporto biologici; 7. Fluidodinamica biomedica; 8. Impianti ospedalieri; 9. Organi artificiali e protesi; 10. Robotica biomedica; 11. Sistemi di supporto alla vita; 12. Strumentazione biomedica; 13. Tecnologia dei biomateriali; 14. Tecnologie biomediche; 15. Termodinamica biomedica.

1263 - *Bioingegneria chimica:*

1. Bioingegneria; 2. Biomateriali; 3. Biosintesi in bioingegneria; 4. Chimica fisica biomedica; 5. Corrosione e degradazione dei biomateriali; 6. Fenomeni di trasporto biomedici; 7. Ingegneria chimica degli organi artificiali; 8. Materiali macromolecolari per la bioingegneria; 9. Scienza delle macromolecole per la bioingegneria; 10. Termocinetica biomedica.

1270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1. Economia applicata all'ingegneria; 2. Economia dei sistemi industriali; 3. Economia e gestione dei servizi; 4. Economia e gestione dell'innovazione; 5. Economia ed

organizzazione aziendale; 6. Gestione aziendale; 7. Gestione dell'informazione aziendale; 8. Gestione della qualità; 9. Marketing industriale; 10. Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici; 11. Sistemi di analisi finanziaria; 12. Sistemi di controllo di gestione; 13. Sistemi organizzativi; 14. Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro; 15. Strategia e sistemi di pianificazione.

L281 - *Storia dell'arte:*

1. Storia dell'arte.

N021 - *Diritto commerciale e bancario:*

1. Diritto commerciale.

N030 - *Diritto del lavoro:*

1. Diritto del lavoro.

N050 - *Diritto amministrativo:*

1. Diritto dell'assetto territoriale; 2. Diritto e legislazione urbanistica; 3. Diritto minerario.

N080 - *Diritto internazionale:*

1. Diritto internazionale.

P011 - *Analisi economica:*

1. Econometria; 2. Economia matematica applicata all'ingegneria.

Q053 - *Sociologia applicata:*

1. Sociologia delle organizzazioni complesse; 2. Sociologia industriale.

P021 - *Economia aziendale:*

1. Analisi dei costi.

P041 - *Statistica:*

1. Fondamenti di statistica; 2. Statistica e calcolo delle probabilità.

P042 - *Statistica economica.*

1. Analisi del mercato; 2. Statistica aziendale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 31 ottobre 1990

Il rettore

91A1481

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologie e prodotti fitoiatrici, formulata dal senato accademico nelle sedute del 28 gennaio 1986 e 7 giugno 1988, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 7 febbraio 1990 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 18 ottobre 1990, prot. n. 1055;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 490 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della:

Scuola diretta a fini speciali in tecnologie dei prodotti fitoiatrici

Art. 491. — È istituita presso l'Università di Ferrara una scuola diretta a fini speciali in «tecnologie dei prodotti fitoiatrici».

La scuola ha il compito di preparare personale tecnico con competenze riguardanti:

1) la preparazione di prodotti fitoiatrici;

2) la conoscenza dei rapporti tra prodotti fitoiatrici ed ambiente;

3) il controllo dei residui dei prodotti fitoiatrici nell'ambiente e nelle derrate alimentari;

4) gli aspetti tossicologici dei prodotti fitoiatrici;

5) la legislazione fito-sanitaria.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie dei prodotti fitoiatrici».

Art. 492. — Il corso di studi ha la durata di due anni.

Il primo anno prevede 250 ore di insegnamento e 80 ore di attività pratiche guidate. Il secondo anno prevede 180 ore di insegnamento e 150 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola accetta un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 493. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di farmacia, cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di scienze farmaceutiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 494. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

1) botanica (con esercitazioni);
2) chimica generale ed inorganica;
3) chimica organica;
4) chimica biologica (con esercitazioni);
5) fisiologia generale;
6) chimica prodotti fitoiatrici;
7) analisi chimico tossicologica I (con esercitazioni);
8) tecnologie dei prodotti fitoiatrici I (con esercitazioni).

2° Anno:

1) analisi chimico tossicologica II (con esercitazioni);
2) tecnologie dei prodotti fitoiatrici II (con esercitazioni);
3) ecologia;
4) tecnologia della formulazione (con esercitazioni);
5) legislazione agraria;
6) tossicologia.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 495. — L'attività pratica comporta le esercitazioni specifiche considerate dagli insegnamenti.

Art. 496. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di attività sperimentale ed ha una durata di almeno 50 ore.

Art. 497. — La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali ed il tirocinio consistono in un colloquio ed in una prova pratica, se prevista.

Art. 498. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta in cui vengono illustrati i risultati del tirocinio pratico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 15 dicembre 1990

Il rettore: ROSSI

91A1504

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 1332 del 27 novembre 1990, con il quale è stata soppressa l'indicazione del numero delle ore ripartite fra aree e insegnamenti delle scuole di specializzazione che interessano la facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che per errore materiale, all'art. 2, secondo comma, del citato decreto rettorale è stata omessa la precisazione che le 800 ore di didattica teorico pratica sono annue;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto rettorale n. 1332/1990 è sostituito dal seguente:

«L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 febbraio 1991

Il pro-rettore: ZAMPI

91A1505

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 633, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1985, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 124, con il quale viene ulteriormente modificato lo statuto dell'Università degli studi di Trieste inserendo nuovi insegnamenti complementari;

Rilevato che nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 633 sopracitato, per mero errore materiale, è stato inserito l'insegnamento «storia della cartografia» già presente nello statuto della facoltà di magistero - corso di laurea in materie letterarie in quanto inserito con un precedente decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 674;

Considerata la necessità di rettificare il predetto articolo per annullare il doppio inserimento dell'insegnamento a statuto;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 633, viene tolto l'insegnamento «storia della cartografia» in quanto già inserito nello statuto della facoltà di magistero - corso di laurea in materie letterarie con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 674.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 febbraio 1991

Il rettore

91A1506

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 1991), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1991, n. 102** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi da 2 a 6, e art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ***(a)***, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 ***(b)***, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

(a) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 18, come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge di conversione del decreto qui pubblicato (v. al riguardo in appendice):

«Art. 18. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate: in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

1-bis. *Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni i per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* [si veda in appendice, *n.d.r.*] *diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82* [si veda la nota ***(a)*** all'art. 2, *n.d.r.*].

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».

(b) La legge n. 1/1991 reca: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».

Art. 2.

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

1. *Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere* c) *e* c-bis) *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ***(a)***, *sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero,*

se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico **(a)**.

2 *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

3 Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. *L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* **(a)**, *si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.*

5. *Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall' anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.*

5-bis. *All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* **(a)**, *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«*1*-bis. *Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.*».

6. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

(a) Si trascrivono, nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 9, comma 2. — Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso».

«Art. 81 [come modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto qui pubblicato] *(Redditi diversi)*. — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;

c) *le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;*

c-bis) *le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera* c), *realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;*

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80».

«Art. 82 [come modificato dal presente articolo e dal successivo art. 3 del decreto qui pubblicato] (*Plusvalenze*). — 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

1-bis. *Per le partecipazioni nelle società di cui all'art. 5* [v. in appendice, n.d.r.], *diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.*

2. Per i terreni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.

3. I corrispettivi delle cessioni di partecipazioni sociali percepiti anteriormente al periodo di imposta in cui è avvenuta la cessione per effetto della quale è stata superata la percentuale indicata alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 si considerano percepiti in tale periodo.

4. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del prezzo di acquisto o del costo proporzionalmente corrispondente alla somma percepita nel periodo di imposta».

Art. 3.

Particolari modalità di applicazione dell'imposta

1. *Per le cessioni indicate nell'articolo 1, i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.*

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite *dei soggetti* di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, *rilasciata ai predetti soggetti.*

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del *15 per cento* sulla plusvalenza determinata come segue:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio. *In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento;*

b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale *del 3 per cento* sul corrispettivo pattuito. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale *del 3 per cento* e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica. *In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento.*

4. *I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente* al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. *I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.*

5. *L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera* c), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (**a**)*: l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle pecentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.*

6. *All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (**a**)*, la lettera* c) *è sostituita dalle seguenti:*

«c) *le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del*

capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c-bis) *le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data recente;».*

6-bis. *All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ***(a)****, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».*

(a) Per gli articoli 81 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, nella stesura vigente, si veda la nota ***(a)*** all'art. 2.

Art. 4.

Adempimenti degli intermediari

1. *Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonché i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei cedenti o committenti non residenti.*

2. *La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.*

3. *Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella* Gazzetta Ufficiale, *possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.*

Art. 5.

Accertamento dell'imposta e sanzioni

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602 ***(a)***; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973 ***(a)***. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche *nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1,* per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti *a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1,* è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni. *La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto.*

(a) Il D.P.R. n. 600/1972 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». Il D.P.R. n. 602/1972 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi».

Art. 6.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione *di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, comprese tra queste le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio,* a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti *nel corso dell'anno 1990,* della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; *per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale.*

2. *Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77* ***(a)****, e dell'articolo 11*-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 ***(b)***.

2-bis. *L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991.*

(a) La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare». Si trascrive il testo del relativo art. 9:

«Art. 9 (*Disposizioni tributarie*). — I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera *d)* dell'art. 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera *c)* dell'art. 5, relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile».

(b) Il testo dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche né all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta.

2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi da 2 a 6, e dell'art. 2 della legge di conversione:

«Art. 1, commi da 2 a 6. — 2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data, nonché per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990 n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991 continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge può essere esercitata, con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti, emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire".

6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi, nonché dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

diverse da quelle finanziarie e immobiliari Sarà assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82".

«Art 2 — 1 Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"2 Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al. valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali".

2 La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991

3 Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purché i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà»

Per quanto riguarda le disposizioni sopra richiamate si precisa quanto segue

— per gli articoli 81 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P R. n. 917/1986, nella stesura vigente, si veda la nota *(a)* all'art 2 L'art 5 del medesimo testo unico, come sopra modificato, è così formulato"

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. *Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.*

3. Ai fini delle imposte sui redditi.

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione,

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili La presente disposizione si applica a condizione·

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

— I DD LL. n 267/1990 e n 350/1990, di contenuto pressoché analogo al decreto qui pubblicato, non sono stati convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1990 e n. 23 del 28 gennaio 1991).

— Il testo dell'art. 17 della legge n 408/1990, come sopra modificato, è il seguente [per il testo vigente dell'art. 18 e per il titolo della legge si veda la nota *(a)* all'art. 1 del decreto qui pubblicato]:

«Art. 17 — 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. *Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.*

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

91A1548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 508ª seduta pubblica in data odierna, alle ore 16, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

91A1573

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Seattle (Stati Uniti), Salt Lake City (Stati Uniti), Anchorage (Stati Uniti), Honolulu (Stati Uniti), Frauenfeld (Svizzera), Sao José Dos Campos (Brasile), St. John's (Antigua), Porlamar (Venezuela), Rovaniemi (Finlandia) e Formosa (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Quinto De Vitis, vice console onorario in Seattle (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Washington, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati scolastici); vidimazioni (escluse le vidimazioni di certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni relative alla introduzione di salme in Italia, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Mschero, vice console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato dello Utah, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che siano già residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

g) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati scolastici); vidimazioni (escluse le vidimazioni di certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni;

h) effettuazione delle operazioni relative alla introduzione di salme in Italia, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Louis Finamore, vice console onorario in Honolulu (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato delle Hawaii, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco;

g) effettuazione delle operazioni relative alla introduzione di salme in Italia, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco;

h) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vittorio Montemezzani, agente consolare onorario in Anchorage (Stati Uniti); con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato dell'Alaska, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero, i certificati di cittadinanza e i certificati scolastici) vidimazioni (escluse le vidimazioni di certificati di lavori eseguiti all'estero da imprese italiane) e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni relative alla introduzione di salme in Italia, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Rosario Carrubba, agente consolare onorario in Sao Josè dos Campos (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i Municipi di Sao Josè dos Campos, Paraibuna, Taubatè, Sao Sebastiao, Ubatuba e Guarantiguetà, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di atti in materia pensionistica;

e) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Liano Fabro, agente consolare onorario in Frauenfeld (Svizzera), con circoscrizione territoriale comprendente la suddetta città, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in San Gallo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o da comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in San Gallo;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rilascio di permessi militari per il rimpatrio temporaneo, ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 14 febbraio 1964, con l'esclusione di ogni altra funzione in materia di leva;

e) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlo Falcone, vice console onorario in St. John's (Isola di Antigua) con circoscrizione territoriale comprendente le Isole di Antigua, Barbuda, Dominica e St. Vincent-Grenadines, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o da comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti, e sua trasmissione all'ambasciata d'Italia in Santo Domingo per ogni decisione in merito e vidimazione dei passaporti ai cittadini di Antigua e Barbuda, Dominica, St. Vincent-Grenadines, dopo avere interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) ricezione di dichiarazioni sostitutive di certificazione a norma dell'art. 5 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

f) legalizzazione di firme apposte in calce a scritture private a norma dell'art. 15 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincenzo Di Martino, agente consolare onorario in Porlamar (Venezuela) con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Nueva Esparta oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Aslak Olavi von Konow, vice console onorario in Rovaniemi (Finlandia), con circoscrizione territoriale comprendente il governatorato della Lapponia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione alla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Helsinki di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bruno Flumian, vice console onorario in Formosa (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Formosa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme e redazione di atti di notorietà limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) rinnovo di passaporti nazionali a coloro che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rosario;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A1486

Determinazione della circoscrizione territoriale e della dipendenza dell'ufficio consolare onorario in Saragozza (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Saragozza (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Saragozza, Huesca, Teruel e Soria, è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona.

Roma, 18 marzo 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A1487

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 novembre 1972, adottati con risoluzione A. 678 (16) dell'assemblea dell'IMO il 19 ottobre 1989.

La convenzione internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (Londra 20 ottobre 1972) è entrata in vigore per l'Italia l'11 gennaio 1979 (come da comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 17 febbraio 1979).

Il 19 aprile 1991, ai sensi dell'art. VI (4) della succitata convenzione, entreranno in vigore per gli Stati contraenti tra cui l'Italia, gli emendamenti adottati con risoluzione A. 678 (16) nel corso della 16ª sessione dell'assemblea dell'IMO il 19 ottobre 1989. Di detti emendamenti qui di seguito viene riportato il testo in inglese con la traduzione non ufficiale in lingua italiana.

ANNEX

AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972

Rule 10 Traffic separation schemes

The existing text of paragraph *(d)* is replaced by the following:

«*(d)* (i) A vessel shall not use an inshore traffic zone when she can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, vessels of less than 20 metres in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use the inshore traffic zone.

(ii) Notwithstanding subparagraph *(d)* (i), a vessel may use an inshore traffic zone when *en route* to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger».

ALLEGATO 2

TERZA SERIE DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE.

(entrerà in vigore il 19 aprile 1991)

Regola 10 - Schemi di separazione del traffico

Il testo attuale del paragrafo *(d)* viene sostituito dal seguente:

«*(d)* (i) Una nave non deve usare una zona di traffico costiero quando può usufruire con sicurezza dell'appropriata corsia di traffico entro l'adiacente schema di separazione del traffico. Tuttavia le navi aventi lunghezza inferiore a 20 metri, le navi a vela e le navi impiegate nel servizio di pesca possono usufruire della zona di traffico costiero.

(ii) Nonostante quanto stabilito nel capoverso *(d)* (i), una nave può usufruire di una zona di traffico costiero quando essa *sia diretta* verso o *provenga* da un porto, un'istallazione o struttura offshore, una stazione di piloti o qualsiasi altro luogo situato entro la zona di traffico costiero oppure per evitare un pericolo immediato».

91A1509

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1991 n. 2656 la strada provinciale n. 44 «Nuova Comasina» (provincia Milano), costituente l'itinerario compreso tra Milano-Meda-Lentate sul Seveso dell'estesa di km 16+900, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 35 «dei Giovi».

L'attuale caposaldo intermedio della strada statale n. 35 viene variato da «Seveso» a «Meda» e pertanto la strada statale n. 35 «dei Giovi» assume i seguenti nuovi caposaldi di itinerario: «Genova-Passo dei Giovi-Ronco-Serravalle-tratto Tortona-Casteggio in comune con la strada statale n. 10 - Pavia-Milano-Meda-Como-Confine di Stato con la Svizzera a Ponte Chiasso» variando altresì l'estesa da km 172+114 a km 172+849.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1991, n. 2655, il tratto di tangenziale ad ovest di Verona, compreso tra il km 294+000 della strada statale n. 11 ed il km 212+130 della strada statale n. 62, viene classificato statale ed inserito nell'itinerario della strada statale n. 62 «della Cisa».

Il caposaldo terminale della strada statale n. 62 «della Cisa» viene variato da: «Innesto con la strada statale n. 12 presso Verona» in: «Innesto con la strada statale n. 11 a Cà di Capri» e l'estesa in km 220+018.

Il tratto sotteso di strada statale n. 62 tra il km 212+130 e il km 220+270 viene declassificato e consegnato ai comuni di Villafranca di Verona e Verona.

91A1511

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale Risi, in Milano

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 febbraio 1991 viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano.

91A1512

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 Mod. 25-A. — Data: 22 marzo 1989. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Cassa di risparmio di Rimini. — Titoli del debito pubblico: nominativi 4. — Capitale: L. 181.600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A1310

N. 58

Corsò dei cambi del 22 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1223,600	1223,600	1223,50	1223,600	1223,600	1223,600	1223,400	1223,600	1223,600	1223,600
E.C.U.	1529,700	1529,700	1530 —	1529,700	1529,700	1529,700	1529,500	1529,700	1529,700	1529,700
Marco tedesco	744,550	744,550	744,75	744,550	744,550	744,550	744,500	744,550	744,550	744,550
Franco francese	218,770	218,770	219,25	218,770	218,770	218,770	218,740	218,770	218,770	218,770
Lira sterlina	2188,200	2188,200	2190,50	2188,200	2188,200	2188,200	2188,400	2188,200	2188,200	2188,20
Fiorino olandese	660,510	660,510	660,500	660,510	660,510	660,510	660,550	660,510	660,510	660,500
Franco belga	36,123	36,123	36,15	36,123	36,123	36,123	36,122	36,123	36,123	36,130
Peseta spagnola	11,983	11,983	12,02	11,983	11,983	11,983	11,983	11,983	11,983	11,990
Corona danese	193,990	193,990	195 —	193,990	193,990	193,990	193,990	193,990	193,990	193,990
Lira irlandese	1983 —	1983 —	1984 —	1983 —	1983 —	1983 —	1983,500	1983 —	1983 —	—
Dracma greca	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,892	6,900	6,900	—
Escudo portoghese	8,512	8,512	8,500	8,512	8,512	8,512	8,507	8,512	8,512	8,520
Dollaro canadese	1058,300	1058,300	1056 —	1058,300	1058,300	1058,300	1058,500	1058,300	1058,300	1058,300
Yen giapponese	8,900	8,900	8,91	8,900	8,900	8,900	8,908	8,900	8,900	8,900
Franco svizzero	865,950	865,950	865 —	865,950	865,950	865,950	865,850	865,950	865,950	865,950
Scellino austriaco	105,820	105,820	106,05	105,820	105,820	105,820	105,826	105,820	105,820	105,820
Corona norvegese	190,940	190,940	190,90	190,940	190,940	190,940	190,850	190,940	190,940	190,950
Corona svedese	204,200	204,200	204 —	204,200	204,200	204,200	204,240	204,200	204,200	204.200
Marco finlandese	313,200	313,200	313 —	313,200	313,200	313,200	313,500	313,200	313,200	—
Dollaro australiano	947,700	947,700	945 —	947,700	947,700	947,700	948,050	947,700	947,700	947.700

Media dei titoli del 22 marzo 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,85
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,550
» » » 22- 6-1987/91	97,725
» » » 18- 3-1987/94	83,425
» » » 21- 4-1987/94	83,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,080
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,680
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,95
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,33
» » » TR 2,5% 1983/93	95,20

Titolo	Scadenza	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	99,950
» » » »	1- 5-1984/91	100 —
» » » »	1- 6-1984/91	100 —
» » » »	1- 7-1984/91	100,025
» » » »	1- 8-1984/91	100,300
» » » »	1- 9-1984/91	100,550
» » » »	1-10-1984/91	100,500
» » » »	1-11-1984/91	100,475
» » » »	1-12-1984/91	100,300
» » » »	1- 1-1985/92	100,150
» » » »	1- 2-1985/92	100,300
» » » »	18- 4-1986/92	100,425
» » » »	19- 5-1986/92	100,225
» » » »	20- 7-1987/92	100,050
» » » »	19- 8-1987/92	100,375
» » » »	1-11-1987/92	100 —
» » » »	1-12-1987/92	100,075

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.	1- 1-1988/93	99,775
»	»	»	1- 2-1988/93	99,800
»	»	»	1- 3-1988/93	99,980
»	»	»	1- 4-1988/93	100,050
»	»	»	1- 5-1988/93	100,075
»	»	»	1- 6-1988/93	100,200
»	»	»	18- 6-1986/93	99,475
»	»	»	1- 7-1988/93	100,075
»	»	»	17- 7-1986/93	99,075
»	»	»	1- 8-1988/93	100,050
»	»	»	19- 8-1986/93	98,850
»	»	»	1- 9-1988/93	100,125
»	»	»	18- 9-1986/93	98,700
»	»	»	1-10-1988/93	100,075
»	»	»	20-10-1986/93	98,725
»	»	»	1-11-1988/93	100,075
»	»	»	18-11-1986/93	98,700
»	»	»	19-12-1986/93	99,800
»	»	»	1- 1-1989/94	99,825
»	»	»	1- 2-1989/94	99,850
»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	15- 3-1989/94	99,850
»	»	»	1- 4-1989/94	100,075
»	»	»	1- 9-1988/94	99,475
»	»	»	1-10-1987/94	98,925
»	»	»	1-11-1988/94	99,400
»	»	»	1- 1-1990/95	99 —
»	»	»	1- 2-1985/95	100,050
»	»	»	1- 3-1985/95	98,850
»	»	»	1- 3-1990/95	98,850
»	»	»	1- 4-1985/95	98,675
»	»	»	1- 5-1985/95	98,525
»	»	»	1- 5-1990/95	98,525
»	»	»	1- 6-1985/95	98,325
»	»	»	1- 7-1985/95	98,525
»	»	»	1- 7-1990/95	98,030
»	»	»	1- 8-1985/95	98,650
»	»	»	1- 9-1985/95	97,775
»	»	»	1-10-1985/95	98,125
»	»	»	1-11-1985/95	98,075
»	»	»	1-12-1985/95	98,150
»	»	»	1- 1-1986/96	98,250
»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,700
»	»	»	1- 2-1986/96	98,650
»	»	»	1- 3-1986/96	99,550
»	»	»	1- 4-1986/96	99,325
»	»	»	1- 5-1986/96	99,100
»	»	»	1- 6-1986/96	99 —
»	»	»	1- 7-1986/96	98,450
»	»	»	1- 8-1986/96	97,775
»	»	»	1- 9-1986/96	97,800
»	»	»	1-10-1986/96	97,125
»	»	»	1-11-1986/96	97,150
»	»	»	1-12-1986/96	97 —
»	»	»	1- 1-1987/97	97,275
»	»	»	1- 2-1987/97	97,600
»	»	»	18- 2-1987/97	97,675
»	»	»	1- 3-1987/97	98,175
»	»	»	1- 4-1987/97	98,200
»	»	»	1- 5-1987/97	98,150
»	»	»	1- 6-1987/97	97,500
»	»	»	1- 7-1987/97	97,475
»	»	»	1- 8-1987/97	97 —
»	»	»	1- 9-1987/97	96,950

Buoni Tesoro Pol.	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,275
» » »	11,50%	21-12-1991	99,300
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,200
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,100
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,900
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,150
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,525
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,500
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,200
» » »	12,50%	1-10-1993	99,075
» » »	12,50%	1-11-1993	99,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99 —
» » »	12,50%	17-11-1993	99,075
» » »	12,50%	1-12-1993	98,825
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,925
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,025

Certificati credito Tesoro E.C.U.	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,980
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,775
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,900
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,40
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,325
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,375
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,150
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,630
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,25
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M22031

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,800	1241,800	1241,77	1241,800	1241,800	1241,800	1241,750	1241,800	1241,800	1241,80
E.C.U.	1528,700	1528,700	1528,50	1528,700	1528,700	1528,700	1529,420	1528,700	1528,700	1528,70
Marco tedesco	743,400	743,400	743,50	743,400	743,400	743,400	743,500	743,400	743,400	743,40
Franco francese	218,860	218,860	219 —	218,860	218,860	218,860	218,890	218,860	218,860	218,86
Lira sterlina	2188,950	2188,950	2188 —	2188,950	2188,950	2188,950	2188,900	2188,950	2188,950	2188,95
Fiorino olandese	659,540	659,540	659,50	659,540	659,540	659,540	659,550	659,540	659,540	659,54
Franco belga	36,097	36,097	36,15	36,097	36,097	36,097	36,097	36,097	36,097	36,09
Peseta spagnola	11,990	11,990	12,03	11,990	11,990	11,990	11,988	11,990	11,990	11,99
Corona danese	193,880	193,880	194 —	193,880	193,880	193,880	193,880	193,880	193,880	193,88
Lira irlandese	1981,250	1981,250	1982 —	1981,250	1981,250	1981,250	1981 —	1981,250	1981,250	—
Dracma greca	6,893	6,893	6,90	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	6,893	—
Escudo portoghese	8,512	8,512	8,50	8,512	8,512	8,512	8,514	8,512	8,512	8,51
Dollaro canadese	1071,600	1071,600	1071 —	1071,600	1071,600	1071,600	1071,300	1071,600	1071,600	1071,60
Yen giapponese	8,986	8,986	8,98	8,986	8,986	8,986	8,985	8,986	8,986	8,98
Franco svizzero	869,010	869,010	868,50	869,010	869,010	869,010	868,950	869,010	869,010	869,01
Scellino austriaco	105,671	105,671	105,70	105,671	105,671	105,671	105,670	105,671	105,671	105,67
Corona norvegese	190,800	190,800	190,50	190,800	190,800	190,800	190,740	190,800	190,800	190,80
Corona svedese	204,550	204,550	205 —	204,550	204,550	204,550	204,500	204,550	204,550	204,55
Marco finlandese	313,650	313,650	313,50	313,650	313,650	313,650	313,520	313,650	313,650	—
Dollaro australiano	956,500	956,500	957 —	956,500	956,500	956,500	956,300	956,500	956,500	956,60

Media dei titoli del 25 marzo 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,575
» » » 22- 6-1987/91	97,725
» » » 18- 3-1987/94	83,275
» » » 21- 4-1987/94	82,980
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,85
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,950
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,05
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,95
» » » TR 2,5% 1983/93	95,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	99,95
» » » » 1- 5-1984/91	99,98
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,55
» » » » 1-10-1984/91	100,550
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	100,30
» » » » 1- 1-1985/92	100,250
» » » » 1- 2-1985/92	100,30
» » » » 18- 4-1986/92	100,45
» » » » 19- 5-1986/92	100,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,03

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1988/93. . .	99,800
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . .	99,85
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . .	99,95
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . .	100,05
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . .	100,575
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . .	100,20
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . .	99,50
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . .	100,575
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . .	99,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . .	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . .	98,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . .	100,125
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . .	98,725
»	»	»	»	1-10-1988/93. . .	100,750
»	»	»	»	20-10-1986/93. . .	98,85
»	»	»	»	1-11-1988/93. . .	100,10
»	»	»	»	18-11-1986/93. . .	98,725
»	»	»	»	19-12-1986/93. . .	99,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . .	99,85
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . .	99,85
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . .	100,15
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . .	99,95
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . .	100,750
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . .	99,400
»	»	»	»	1-10-1987/94. . .	99,980
»	»	»	»	1-11-1988/94. . .	99,400
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . .	99,180
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . .	100,050
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . .	98,800
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . .	99,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . .	98,625
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . .	98,600
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . .	98,200
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . .	98,275
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . .	98,575
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . .	98,75
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . .	98,075
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . .	97,800
»	»	»	»	1-10-1985/95. . .	98,100
»	»	»	»	1-11-1985/95. . .	98,150
»	»	»	»	1-12-1985/95. . .	98,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . .	98,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II .	100,650
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . .	98,65
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . .	99,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . .	99,375
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . .	99,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . .	98,875
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . .	98,45
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . .	97,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . .	97,725
»	»	»	»	1-10-1986/96. . .	97,125
»	»	»	»	1-11-1986/96. . .	97,150
»	»	»	»	1-12-1986/96. . .	97,050
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . .	97,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . .	97,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . .	97,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . .	98,150
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . .	98,150
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . .	98,125
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . .	97,450
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . .	97,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . .	96,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . .	96,95

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,350
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,300
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	99,300
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	98,175
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	98,675
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	97,900
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	99,800
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	97,775
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	98,650
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,700
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98,680
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	97,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	98,175
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	97,100
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	98,675
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	98,500
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	98,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	98,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	98,200
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,050
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	98,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	98,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,980
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,775
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,850
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,05

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,150
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,850
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	97,950
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	97,750
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	101,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,650
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	95,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	95,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	96,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,375
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,125
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,130
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	98,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	93,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	97,375
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,150
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	99,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	100,400
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	105 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	104,25
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	97,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M25031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale Acli-Casa - Co.Pa.Ca.», in Catanzaro

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1991 la dott.ssa Rosanna Menniti, via Po, 3, Lamezia Terme (Catanzaro), è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale Acli-Casa - Co.Pa.Ca.», con sede in Catanzaro, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1990 in sostituzione del dott. Leonardo Falco.

91A1510

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° aprile 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, la dodicesima cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1990-marzo 1991 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,20%.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C. - Istituto bancario italiano.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1991 e febbraio 1991 è risultato pari al 12,014%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1991 e febbraio 1991, è risultato pari all'11,420%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,618% equivalente al tasso semestrale del 5,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1991-settembre 1991 scadenza 1° ottobre 1991, cedola n. 13, un interesse del 5,65%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della undicesima cedola (0,565%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (6,54%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 7,11%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

91A1513

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II		
	- annuale	L. 530 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo *mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate*	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189